

STUDIO LEGALE FALCONE

80129 Napoli (Italy) – Galleria Vanvitelli n. 33 Tel. e Fax +39.081.556.59.37
00198 Roma (Italy) - via C. Morin n. 9 – Tel. +39.06.530.91.896

Roma, 9 febbraio 2024

Spett.le
Comando Vigili del Fuoco di Mantova
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa
Civile

Trasmissione e a mezzo pec: com.mantova@cert.vigilfuoco.it

e p.c.

Spett.le
MINISTERO DELL'INTERNO Dip.
VV.F.S.P. e D.C.
Dir.Centr. RR.UU. – Ufficio III°
Sede

Spett.le
MINISTERO DELL'INTERNO
Dip. V.F.S.P. e D.C.
Dir.Cent. Amministrazione Generale
Affari Concorsuali e contenzioso –
Ufficio II

Spett.le
Direzione Regionale Vigili del Fuoco
Lombardia
Sede

Oggetto: Selezione ai sensi dell'art. 16 della L. 56/87 degli Operatori nel CNVVF. Ordinanza del Consiglio di Stato n. 00169/2024 REG. Prov. CAU – nn. 09942/2023 REG: RIC. Del 18.1.2024.

In nome e nell'interesse della sig.ra Giorgia Abate Maria, mia patrocinata, con riferimento alla richiesta avanzata alla suddetta, con nota protocollo Ufficiale U. n. 0001887 del 7.2.2024, si trasmette qui di seguito un estratto dell'atto introduttivo del giudizio, con le relative conclusioni, ai fini della notificazione dell'ordinanza di cui in oggetto per pubblici proclami:

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LOMBARDIA - BRESCIA

ABATE GIORGIA MARIA, nata il 05.12.1991 a Reggio Calabria ed ivi residente in via Crocevia n. 1, C.F.: BTAGGM91T45H224Z, rappresentata come in atti -

- **RICORRENTE** -

CONTRO

Il Ministero dell'Interno, in p.l.r.p.t., Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;

Regione Lombardia, in p.l.r.p.t., Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro;

Tutti i soggetti iscritti nella graduatoria definitiva relativa alla chiamata tra i presenti del 22-23-24 marzo 2023, Direzione Regionale Lombardia del Dipartimento dei Vigili del

STUDIO LEGALE FALCONE

80129 Napoli (Italy) – Galleria Vanvitelli n. 33 Tel. e Fax +39.081.556.59.37

00198 Roma (Italy) - via C. Morin n. 9 – Tel. +39.06.530.91.896

Fuoco, Comando di Mantova, inerente l'avviso pubblico avviamento a selezione, ai sensi dell'art. 16 l. 56/1987, di personale nella qualifica di operatore nel ruolo degli operatori del corpo nazionale dei vigili del fuoco, decreto dipartimentale n. 362 del 21/11/2022 - d.p.c.m. 17/11/2021 per un posto disponibile per il comando provinciale di Mantova, inseriti nelle posizioni comprese tra la 1 e la 62, che in ipotesi di accoglimento del presente ricorso verrebbero potenzialmente scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente.

RESISTENTI

Con Decreto Dipartimentale n. 362 del 21/11/2022 D.P.C.M. 17/11/2021, l'Amministrazione dei Vigili del Fuoco ha bandito una procedura di selezione per la copertura di n. 15 posti di Operatore amministrativo del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in Lombardia, ai sensi dell'art. 16 Legge n. 56/1987.

La ricorrente partecipava alla procedura per la Provincia di Mantova presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per uno posto;

La selezione, nella specie, consisteva nello svolgimento di prove pratiche finalizzate a verificare le capacità di utilizzo di computer e dei principali software (ad esempio: Word, Excel, ecc.).

PREMESSO CHE

1) la ricorrente, nell'elaborazione della propria prova, non ha superato gli errori consentiti e nella fattispecie la ricorrente, nella stesura della prova concorsuale ha effettuato 7 errori sull'utilizzo del Word e 2 errori sull'utilizzo dell'Excel per mancata applicazione formula ed errore di formattazione;

2) il bando prevedeva la conoscenza e l'utilizzo con funzioni basiche dell'applicativo Excel, quali ad esempio: annotazione, trascrizioni e salvataggio di elenchi.

Difatti, è incontestato ed indubbio che parte della prova di esame poteva essere risolta solo ed esclusivamente con un livello di istruzione superiore alla scuola dell'obbligo.

L'applicazione di filtri e/o formule presuppone, infatti, oltre che una conoscenza avanzata del programma, anche un utilizzo specifico del medesimo che è tipico dei profili superiori e per i quali è previsto un livello d'istruzione superiore, non richiesto nella fattispecie;

3) da verbale d'esame si evince, una prima e precedente valutazione di idoneità che di per sé non consente la riconvocazione al fine di comunicare la rivalutazione della prova ivi verbalizzata, trattandosi di circostanza imprevedibile e non prevista in termini di bando concorsuale. Dall'analisi del verbale, relativo alla seduta durante la quale si è svolta la valutazione della prova scritta di parte ricorrente, risulta come la commissione *de qua* abbia marcatamente violato detto vincolo correggendo la prova in più step ovvero comunicando la prima idoneità e successivamente l'inidoneità a distanza di oltre un'ora, con grave lesione del diritto a presenziare alla nuova correzione.

4) La ricorrente ha preso parte alla procedura di selezione controversa collocandosi, al posto n. 07 (*ma al primo posto avente diritto di assunzione in quanto le sei persone prima di lei non si sono presentate a svolgere la prova selettiva, quindi, la ricorrente, in caso di accoglimento del presente ricorso, risulterebbe la prima idonea*).

5) **Fondatezza della chiesta misura cautelare** ed esistenza del *Periculum in mora*, esistono ragioni di urgenza per l'accoglimento dell'istanza cautelare, e quindi, la necessità di una tutela immediata ed anticipata del diritto della ricorrente; riguardo al *fumus boni iuris* lo stesso è rappresentato da quanto esposto e comprovato a mezzo della produzione documentale effettuata, per cui la domanda appare di tutta evidenza fondata e meritevole di accoglimento, anche alla luce delle pronunce giurisprudenziali.

MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE

- **INGIUSTIZIA MANIFESTA ED ILLOGICITÀ, TRAVISAMENTO DEI FATTI, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CERTEZZA DEL DIRITTO E DEL PRINCIPIO DEL MERITO.**
- **DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97, COMMA 3, COST. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONevolezza MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.**



STUDIO LEGALE FALCONE

80129 Napoli (Italy) – Galleria Vanvitelli n. 33 Tel. e Fax +39.081.556.59.37

00198 Roma (Italy) - via C. Morin n. 9 – Tel. +39.06.530.91.896

- **VIOLAZIONE DEL D.M. 138/2017.**
- **ILLEGITTIMITÀ DEI QUESITI POSTI ALLA PROVA SCRITTA.**
- **VIOLAZIONE DELL'ART. 3 LEGGE 241/1990.**
- **VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELLA P.A. VIOLAZIONE DI UN LIMITE AUTOIMPOSTO.**
- **INEFFICACIA, INADEGUATEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO CONCURSALE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL VERBALE DI INIDONEITÀ EDECESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA.**

- 1)

In relazione al Verbale di valutazione della prova di Esame del 18 luglio 2023, la ricorrente è risultata non idonea evidenziando 7 errori sull'utilizzo del Word e 2 errori sull'utilizzo dell'Excel per mancata applicazione formula ed errore di formattazione. In realtà, la ricorrente, pur avendo commesso tali errori deve essere giudicata idonea in quanto la commissione ha valutato erroneamente il cumulo di errori da effettuare in fase di elaborazione del testo.

In ordine all'utilizzo della prova Excel la candidata ha eseguito correttamente il calcolo richiesto dal **testo letterale delle prove di esame (Busta N. 1)**. Alla ricorrente in riferimento alla **"PROVA 2 – FOGLIO DI CALCOLO"** veniva richiesto infatti, tra l'altro, di:

- **applicando la formula della moltiplicazione, calcolare nella colonna E il costo dei buoni pasto (moltiplicazione tra colonna C e colonna D);**

- **applicando la formula della somma, calcolare il totale complessivo dei buoni pasto (cella C7) e il costo in euro complessivo (cella E7);**

Orbene alla candidata veniva letteralmente richiesto di applicare la formula della moltiplicazione e dell'addizione, il che significa in termini comuni che a quella determina casella presente sul foglio di calcolo Excel deve essere applicata la formula per ottenere il prodotto tra due diversi fattori che sono segnati in altre due caselle del foglio di calcolo. Correttamente quindi la candidata ha potuto optare per inserire nella casella che doveva esporre il prodotto la formula da lei conosciuta della moltiplicazione (dando prova in questo modo di avere conoscenze ben superiori alla semplice applicazione meccanica/automatica di una funzione del programma). Parimenti correttamente la candidata ha potuto optare per inserire nella casella che doveva esporre la somma la formula da lei conosciuta dell'addizione (dando prova in questo modo di avere conoscenze ben superiori alla semplice applicazione meccanica/automatica di una funzione del programma)

Alla luce delle circostanze sopra rappresentate è di **plasmare evidenza che la ricorrente NON HA SUPERATO GLI ERRORI CONSENTITI.**

Non appare, dunque, convincente il provvedimento di esclusione comunicato alla ricorrente.

La valutazione demandata alla commissione esaminatrice è, in primo luogo, priva di "discrezionalità", perché, la commissione non è attributaria di alcuna ponderazione di interessi né della potestà di scegliere soluzioni alternative, ma è richiesta di accertare, secondo criteri oggettivi o scientifici (che la legge imponi di portare a preventiva emersione), il possesso di requisiti di tipo attitudinale- culturale dei partecipanti alla selezione la cui sussistenza od insussistenza deve essere conclusivamente giustificata (con punteggio, con proposizione sintetica o con motivazione, in relazione alle varie "regole" legali delle selezioni). Tali valutazioni non sono assegnate sulla base di elementi oggettivamente considerati e di un iter logico che rispetti i criteri, gli indicatori e i descrittori, pertanto sono frutto di presupposti del tutto errati.

Dalla semplice lettura degli elaborati appare evidente che la Commissione non ha



STUDIO LEGALE FALCONE

80129 Napoli (Italy) – Galleria Vanvitelli n. 33 Tel. e Fax +39.081.556.59.37

00198 Roma (Italy) - via C. Morin n. 9 – Tel. +39.06.530.91.896

valutato con mera discrezionalità, ma ha agito al di fuori dei criteri valutativi.

Ancora, i quesiti utilizzati per la prova di ammissione oggetto di giudizio sono stati elaborati e predisposti in modo irregolare e risultano, altresì, inidonei ad assicurare un'adeguata ed imparziale selezione dei candidati, con successiva invalidità degli atti impugnati.

- 2)

Il bando prevede la conoscenza e l'utilizzo con funzioni basiche dell'applicativo Excel, quali ad esempio: annotazione, trascrizioni e salvataggio di elenchi. Difatti, è incontestato ed indubbio che parte della prova di esame poteva essere risolta solo ed esclusivamente con un **livello di istruzione superiore** alla scuola dell'obbligo.

L'applicazione di filtri e/o formule presuppone, infatti, oltre che una conoscenza avanzata del programma anche un utilizzo specifico dei medesimi, che è tipico dei profili superiori e per i quali è previsto un livello d'istruzione superiore, non richiesto nella fattispecie.

La ricorrente ha, infatti, espletato delle prove dirette ad acquisire la qualifica di operatore cui si accede con il titolo del diploma di scuola secondaria di primo grado, le cui mansioni previste dal profilo professionale, nel caso specifico, sono rapportate al requisito culturale d'ingresso.

IL VINCOLO IMPOSTO DAL LEX SPECIALIS è da considerarsi imprescindibile per attestare il merito dei candidati e nel caso di specie si riscontra una composizione della prova del tutto illogica e fuorviante. Ove, al contrario, i testi di esame si discostino totalmente dai parametri previsti dalle norme regolatrici, la selezione è inevitabilmente falsata e non rispettosa del datocostituzionale. La presenza di tali quesiti, inoltre, non avrebbe potuto non dispiegare effetti più o meno disorientanti nell'applicazione intellettuale cui erano chiamati i candidati, che avevano fatto affidamento sulla regola concorsuale statuente che la prova di ammissione consistesse nella risoluzione di **QUESITI BASICI** su argomenti preventivamente individuati. "Effetto disorientante" che ha determinato per la ricorrente, "uno spreco inutile di tempoe di concentrazione a danno della soluzione di altre domande, con conseguente sperequazione impropria fra concorrenti e concorrenti" (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, n. 5986/08), determinando anche un'alterazione della par condicio tra i concorrenti.

La somministrazione di quesiti non idonei alla selezione è nota alla giurisprudenza che non ha mancato di rilevare come "l'errata formulazione dei quesiti, qualora acclarata, abbia tolto la possibilità alla ricorrente di aggiudicarsi ulteriori punteggi che l'avrebbero potuta far rientrare in posizioni utili".

Da ciò consegue, inevitabilmente, una rettifica dei punteggi/valutazione e pertanto, anche sotto tale profilo, si dimostra come parte ricorrente, anche senza riferimento al ricalcolo dei punteggi, superi la prova valevole anche per la richiesta fase cautelare per consentire il riesame della prova.

Esclusione che si configura totalmente smentita dalla semplice lettura dei documenti.

- 3)

Dal verbale di esame si evince una prima e precedente valutazione di idoneità che di per sé non consente la riconvocazione al fine di comunicare la rivalutazione della prova ivi verbalizzata, trattandosi di circostanza imprevedibile e non prevista in termini di bando concorsuale.

La valutazione finale di una prova implica oggettivamente lo spirare del termine ai fini di ogni riconvocazione.

Nella fattispecie, al termine delle prove di esame, alla concorrente è stata comunicata l'idoneità ovvero il superamento delle prove. Ed invece, dopo più di un'ora circa, la ricorrente veniva contattata telefonicamente dalla stessa commissione al fine di comunicarle l'errore nella fase di correzione. Pertanto la Abbate non risultava più vincitrice e di conseguenza inidonea. Le veniva chiesto di ritornare presso il sito concorsuale. Dopo più di

STUDIO LEGALE FALCONE

80129 Napoli (Italy) – Galleria Vanvitelli n. 33 Tel. e Fax +39.081.556.59.37

00198 Roma (Italy) - via C. Morin n. 9 – Tel. +39.06.530.91.896

un'ora, presso il sito concorsuale. Le veniva quindi comunicata verbalmente l'esclusione, senza il rilascio alcun provvedimento.

Solo attraverso l'accesso agli atti la ricorrente è venuta a conoscenza dell'effettivo provvedimento di esclusione e dei relativi motivi.

L'art. 4, comma 4 del regolamento dei concorsi n. 178 dell'1° agosto 2000, che disciplina lo svolgimento delle prove di reclutamento di personale, dispone che "la Commissione stabilisce, in particolare, il termine per la correzione degli elaborati o per la valutazione delle prove tecniche". Nel caso di specie, la Commissione d'esame non si è autolimita nell'esercizio della propria attività in quanto, non risulta individuato e fissato un termine specifico per la conclusione dell'operazione di correzione di ogni singolo elaborato.

È pertanto ovvio che il rispetto del limite temporale gravasse anche sulla Commissione che ha corretto la prova di parte ricorrente, che non ha indicato alcun limite. Dall'analisi del verbale della seduta d'esame della ricorrente, risulta come la Commissione *de qua* abbia marcatamente violato detto vincolo correggendo la prova in più step, ovvero comunicando la prima idoneità e successivamente l'inidoneità a distanza di oltre un'ora, con grave lesione del diritto a presenziare alla nuova correzione.

Di conseguenza, la valutazione della prova di parte ricorrente non può che risultare irreparabilmente viziata e, dunque, tale da consentire almeno la rivalutazione della prova o la sua idoneità.

CONCLUSIONI

- **in via cautelare ed urgente**: - ritenuta la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, ordinare alle amministrazioni resistenti di sospendere l'idoneità del controinteressato e tutte le operazioni conseguenti alla approvazione della graduatoria e dichiarare idonea la ricorrente onde consentirgli, una volta fosse accertata la fondatezza della pretesa nel merito, di non vedere pregiudicata la possibilità di ottenere la assunzione;

- **in via principale**, per le ragioni esposte, accertare e dichiarare che la ricorrente ha il diritto ad ottenere il corretto punteggio ed essere dichiarata idonea e per l'effetto ordinare alle amministrazioni resistenti di collocare la sig.ra Abate nella posizione in graduatoria conseguente a tale corretto punteggio, consentendole di partecipare all'eventuale assunzione con riserva;

- **in via subordinata**, nell'ipotesi in cui lo stato del procedimento renda assolutamente impossibile alla ricorrente l'ottenimento dell'assunzione, in accoglimento delle censure di cui in narrativa e previa eventuale disapplicazione dei provvedimenti reputati viziati, accertare e dichiarare la loro illegittimità e per l'effetto condannare le amministrazioni resistenti, per quanto di ragione, al risarcimento del danno per la perdita di chance, nella misura che si riterrà equa e di giustizia."

Tanto si doveva

Distinti saluti

Avv Sergio Falcone

